

Consulta. Le indicazioni per i vincoli alle in house

Il Patto di stabilità va applicato all'intero gruppo-ente locale

Stefano Pozzoli

La sentenza 46/2013 della Corte Costituzionale (si veda Il Sole 24 Ore del 22 aprile) offre importanti elementi di riflessione sui rapporti tra ente locale e società in house.

Lo spunto principale nasce dalle affermazioni sul Patto di stabilità delle società. Anzitutto, la Corte conferma che l'articolo 3-bis del Dl 138/2011 ed l'articolo 18 del Dl 112/2008 sono legittimi. Si precisa, inoltre, che il Patto deve riguardare l'intero gruppo-ente locale poiché altrimenti ci si porrebbe «in contrasto con la stessa disciplina comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici».

Il passaggio più stimolante, però, è quello in cui si puntualizza che le regole di estensione del Patto alle società devono riguardare il gruppo nel suo complesso «perché la maggiore ampiezza degli strumenti a disposizione dell'ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di espletarle nel modo migliore, assicurando, nell'ambito complessivo delle proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità».

L'affermazione è condivisibile e costituisce un indirizzo preciso per il decreto di estensione del Patto alle società previsto dall'articolo 18, comma 2-bis

del Dl 112/2008. Ci sono certo dei problemi pratici che inducono a pensare a un patto per singola società, ma occorrerà riflettere seriamente sulla tenuta costituzionale della strada da intraprendere. Per evitare contraddizioni fra il dettato della Corte e un Patto applicato per singola società è indispensabile però che i vincoli e le sanzioni si estendano all'ente controllante: quello che si deve evitare è che il Comune utilizzi le società

LA PROSPETTIVA

Per evitare illegittimità la sanzione va estesa al Comune controllante. Calcolo «di gruppo» anche per le regole di personale

per eludere i divieti che lo riguardano.

L'affermazione che le regole di finanza pubblica si applicano al gruppo ente locale e non a sue singole "frazioni" è un principio che deve trovare applicazione in tutto quel corpo di norme che prevede l'estensione delle regole di finanza pubblica degli enti locali, e quindi anche nei vincoli assunzionali. Il riferimento, in particolare, è alla riduzione tendenziale del costo del lavoro prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 e al tetto all'inciden-

za della spesa per retribuzioni rispetto al totale delle spese, introdotto dall'articolo 76, comma 7 del Dl 112/2008.

A quest'ultimo proposito non si comprende, se l'incidenza della spesa nell'ente locale va calcolata tenendo conto delle società, perché le aziende dovrebbero mantenere un tetto per conto proprio. Per altro, le società hanno caratteristiche settoriali proprie, e quindi un'incidenza del costo del lavoro che oscilla strutturalmente dai livelli bassissimi nell'idrico a quelli molto alti del trasporto pubblico locale. La sentenza, in ogni caso, sembra risolvere la questione.

Il tutto, comunque, deve portare a riflettere sull'effettività dei controlli di gruppo e sul ruolo di coordinamento che l'ente locale deve svolgere. Come può una società sapere quale sia l'incidenza delle spese del personale del Comune se l'ente non glielo comunica? E come faranno le aziende a regolarsi sui processi assunzionali senza la necessaria guida? Problemi che vanno risolti sul piano operativo, e che spetta ai Comuni affrontare con ragionevolezza.

Questa sentenza, se il suo dettato avrà un seguito coerente e non elusivo, contribuirà al controllo di gruppo assai più di molte, spesso vaghe, richieste di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

